

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1740**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHI, BODRATO, GITTI, CITARISTI, BIANCHINI, FALCIER, SAVIO, SANGALLI, VISCARDI, ANSELMI, ASTORI, AZZARO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BIANCHI di LAVAGNA, BONETTI, CARRUS, COLONI, CORSI, FERRARI SILVESTRO, FRANCHI ROBERTO, GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, MORO, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PORTATADINO, REBULLA, RADI, RAVASIO, ROSINI, ROSSATTINI, SANZA, SILVESTRI, ZAMPIERI, ANDREOLI, ASTONE, AUGELLO, ARMELLIN, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BONFERRONI, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CARLOTTO, CASATI, CASINI CARLO, CONTU, DAL MASO, D'ACQUISTO, FERRARI BRUNO, FIORI, ZUECH, FONTANA, FORNASARI, FOTI, GAROCCHIO, IANNIELLO, LATTANZIO, LEGA, LIGATO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MICHELI, MORA, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, PASQUALIN, PERONE, PERUGINI, ZOSO, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, ROCELLI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANTUZ, SARETTA, SINESIO, SORICE, STEGAGNINI, SULLO, VINCENZI, VITI, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 24 maggio 1984

Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come le problematiche collegate al tema dell'occupazione in generale, e giovanile in particolare, risultino attualmente uno dei punti nodali del panorama economico-sociale non solo a livello del nostro paese, ma anche in una prospettiva comunitaria.

Infatti, secondo gli ultimi dati Eurostat, nonostante un leggero miglioramen-

to della situazione, gli iscritti presso gli uffici di collocamento comunitari risultavano essere nel marzo 1984 ancora 12,7 milioni, di cui circa il 60 per cento costituiti da giovani al di sotto dei 25 anni.

Tale situazione, che va rapportata in primo luogo alla crisi economica che negli ultimi anni ha caratterizzato l'econo-

mia mondiale, trova comunque una motivazione di fondo nel difficile collegamento fra scuola e mondo del lavoro, che ha caratterizzato più o meno prevalentemente le varie politiche scolastiche. A ciò aggiungasi, per il nostro paese, il mancato varo di un'organica disciplina in materia di orientamento professionale in grado di poter indirizzare e raccordare le politiche educative e le istanze degli utenti con la dimensione economico-produttiva del mondo del lavoro.

In tale contesto va evidenziato come attualmente l'istituto apprendistato costituisca uno degli strumenti maggiormente qualificanti sia sotto l'aspetto di transizione dalla scuola alla vita attiva sia sotto il profilo del contributo e del supporto ai livelli di occupazione.

Infatti, secondo dati del Ministero del bilancio e della programmazione economica nell'anno 1982, attraverso l'apprendistato sono state registrate 687.251 unità di lavoro di cui 455.096 nell'artigianato.

Pertanto appare strategicamente importante stimolare in misura maggiormente incisiva il ricorso all'istituto dell'apprendistato attraverso alcune modifiche della legislazione vigente in materia con specifico riferimento ad una serie di aspetti economici e normativi in grado di sviluppare il potenziale occupazionale offerto dai vari settori economici e produttivi.

In tale prospettiva la presente proposta di legge intende, primariamente, predisporre un sistema organico di strumenti normativi per tutti i settori produttivi, volto a rendere maggiormente snello ed elastico il ricorso all'apprendistato. Si citano, in particolare, l'innalzamento del limite di età a 29 anni, la potestà di assunzione diretta, la determinazione di un tetto minimo di 18 mesi per la durata

dell'apprendistato ed un limite massimo di 5 anni, nonché il rinvio alla contrattazione collettiva per l'individuazione di periodi differenziati in rapporto alle singole categorie professionali.

Sotto il profilo formativo, al fine di consentire un raccordo efficiente fra la fase teorica e l'inserimento nel mondo del lavoro, si è previsto, in via di principio, un coordinamento continuo ed istituzionale fra le regioni e le organizzazioni delle parti sociali per la determinazione e l'attuazione della formazione complementare, nel contesto della programmazione didattica regionale e di una politica pluriennale (ad esempio triennale) di sviluppo dell'apprendistato: in tale contesto dovrà riconoscersi ampio spazio allo strumento delle convenzioni con imprese particolarmente attrezzate sotto lo aspetto didattico ed ambientale.

La nostra proposta di legge predisporrà infine una serie di benefici di ordine contributivo preposti essenzialmente ad incentivare l'imprenditoria ad un ricorso ampio e diffuso all'istituto dell'apprendistato che, negli ultimi anni soprattutto, aveva registrato anche rilevanti contrazioni ed irrigidimenti a causa di una lievitazione di costi ed oneri di entità eccessiva rispetto alla stessa produttività dell'istituto. I benefici previsti, pertanto, nel contenere i costi relativi al rapporto di apprendistato dovranno contribuire ad innalzare, più in generale, i livelli di occupazione giovanile.

Obiettivo del presente progetto è quello di rilanciare l'apprendistato, uno speciale rapporto di lavoro che deve rappresentare lo strumento di intervento più incisivo nel mercato del lavoro, ed è con tale intendimento che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il rapporto di apprendistato non può avere una durata inferiore a 18 mesi.

La contrattazione collettiva può stabilire una durata superiore per determinate qualifiche professionali per un periodo complessivo non superiore a cinque anni.

ART. 2.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 29 anni.

ART. 3.

È ammessa l'assunzione diretta degli apprendisti fatto salvo l'obbligo del datore di lavoro di notificare per iscritto, entro dieci giorni dalla data di assunzione, all'ufficio di collocamento competente il nominativo dell'apprendista e la qualifica professionale da conseguire al termine dell'apprendistato.

ART. 4.

L'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che ne abbia in numero inferiore a tre può assumere apprendisti in misura non superiore a tre.

ART. 5.

La retribuzione da corrispondere all'apprendista deve essere graduale in rap-

porto all'anzianità di servizio ed alle ore di lavoro effettivamente svolte nell'azienda.

Tale retribuzione è pari, per ogni anno, rispettivamente al 50, al 55, al 60, al 65 ed al 70 per cento della retribuzione globale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.

Le ore di formazione complementare vengono comunque escluse dalla retribuzione.

ART. 6.

I benefici contributivi di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni sono estesi per un anno a decorrere dalla data del passaggio in qualifica degli apprendisti assunti con contratto a tempo indeterminato.

I suddetti benefici sono disposti per un anno anche in caso di assunzione di giovani in possesso degli attestati di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 7.

Le regioni, di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle parti sociali, determinano le modalità della formazione complementare che, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, può anche svolgersi fuori dell'orario di lavoro.

Le regioni, consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle parti sociali, operando i necessari coordinamenti con la programmazione didattica regionale di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono elaborare piani triennali di sviluppo dell'apprendistato, prevedendo anche particolari agevolazioni finanziarie, indivi-

duando comparti produttivi emergenti o settori particolari (con specifico riferimento per quanto concerne l'artigianato al comparto artistico e ai mestieri in via di estinzione tradizionali o di rilevante valore sociale), anche attraverso stipula di apposite convenzioni con imprese particolarmente attrezzate dal lato tecnico, didattico ed ambientale.

ART. 8.

(Norme per l'artigianato).

Gli apprendisti passati in qualifica ed assunti con contratto a tempo indeterminato non sono computati per un periodo di due anni nell'organico dell'azienda ai fini della qualificazione di quest'ultima come artigiana ai sensi della legislazione vigente in materia di artigianato.

Le provvidenze previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono concesse alle aziende artigiane anche per i giovani dai 15 ai 29 anni per attività di formazione professionale finalizzate all'apprendimento del mestiere esercitato dal titolare.

Gli attestati di qualifica conseguiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono validi ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro dopo un periodo di occupazione da determinare in sede di contrattazione collettiva e comunque non superiore ad un anno, in mansioni proprie della qualifica stessa.

Nel periodo di occupazione il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.

ART. 9.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle norme vigenti per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10.

Sono fatte salve le condizioni relative ai rapporti di apprendistato in atto all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge il rapporto di apprendistato è disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.